

Testo con importi adeguati all'1 gennaio 2013.

“Regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali istituiti presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2006, n. 3” approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 7 del 9 luglio 2007.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali, anche in relazione al lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne i compensi spettanti ai componenti degli organi istituzionali.
3. Per l'attività svolta dai dipendenti camerale quali componenti o segretari degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali, non spetta alcun compenso.
4. Non è corrisposto alcun compenso ai componenti degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali designati dalle organizzazioni sindacali.
5. Le denominazioni maschili utilizzate nel presente regolamento per motivi linguistici sono da considerarsi valide per entrambi i generi.

Art. 2

Compensi spettanti ad esterni all'Amministrazione camerale

1. Ai componenti esterni di organi o commissioni, ad esclusione delle commissioni di concorso, spetta un compenso pari ad **Euro 11,39** per ciascuna ora o frazione di ora di durata della riunione.
2. Qualora l'incarico si protragga oltre le quattro ore, comprensive degli eventuali tempi di viaggio, può essere rimborsata la spesa sostenuta per un pasto, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale nel limite di **Euro 34,19**. Ove l'incarico abbia una durata superiore alle otto ore, comprensive degli eventuali tempi di viaggio, può essere rimborsato un ulteriore pasto, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale nel limite di ulteriori **Euro 34,19**. Qualora, in relazione alla durata dell'incarico, debba essere effettuato un pernottamento, possono essere rimborsate le spese di alloggio, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale fino ad un massimo di **Euro 136,79**.

3. Se per la partecipazione alle riunioni degli organi o commissioni o per attività ad essi connesse, i componenti devono compiere viaggi, spetta esclusivamente il rimborso delle spese relative all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Qualora, per ragioni organizzative o per oggettiva impossibilità, non sia possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, può essere utilizzato il mezzo privato, purché vi sia una preventiva autorizzazione scritta da parte del dirigente competente; in tal caso spetta esclusivamente il rimborso chilometrico, nella misura di un terzo del prezzo della benzina verde, così come determinata per i dipendenti camerali.

4. I segretari degli organi o commissioni precisano, sotto la propria responsabilità, nei relativi verbali, l'ora di inizio e di termine delle sedute. Dopo sei ore ininterrotte di lavoro, la seduta va di norma sospesa e può eventualmente essere ripresa anche nella stessa giornata.

5. I compensi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previste da norme nazionali, rimangono disciplinati dalle relative disposizioni.

Art. 3

Assegno compensativo e modalità di svolgimento dell'incarico

1. Ai componenti degli organi collegiali di cui all'art. 2 può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

2. L'assegno compensativo corrisposto a ciascun componente è stabilito nella misura minima di **Euro 113,99** ed in quella massima di **Euro 1.139,86** mensili.

3. Qualora l'incarico affidato sia collegato al conseguimento di un determinato risultato, l'assegno compensativo può essere determinato forfetariamente, in misura non superiore all'importo massimo annuale previsto.

4. La commisurazione dell'assegno compensativo è stabilita tenuto conto della qualità ed onerosità del lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni.

5. Per lo svolgimento di incarichi di consulenza o di studio di particolare rilevanza, l'assegno compensativo determinato nella misura di cui ai precedenti commi 2 e 3, può essere incrementato fino ad un massimo del 100%.

6. L'erogazione dell'assegno compensativo può essere disposta anche in modo frazionato, per periodi determinati con provvedimento del dirigente competente, previa verifica dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

7. Qualora sia richiesto dalle funzioni assegnate, l'Amministrazione può consentire al componente esterno l'uso di strumenti, mezzi e strutture della Camera di Commercio I.A.A.

Art. 4
Commissioni di concorso

1. Ai componenti esterni di commissioni esaminatrici di concorso o selezione spetta un compenso nella misura massima di **Euro 1.139,86**.
2. Per la commisurazione del compenso spettante si dovrà tenere conto del numero dei concorrenti iscritti, del tipo e del numero di prove da svolgere, nonché dell'elevato grado di conoscenze e di specifica professionalità richiesto ai componenti o a taluni di essi.
3. Qualora per la partecipazione a commissioni di concorso o selezione o per attività ad essi connesse, i componenti esterni debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese secondo quanto stabilito dal precedente art. 2, commi 2 e 3. L'eventuale preventiva autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio deve essere concessa dal presidente della Commissione d'esame.

Art. 5
Gruppi di lavoro di cui all'art. 17 della L.R. 9 novembre 1983, n. 15,
come sostituito con l'art. 13 della L.R. 11 giugno 1987, n. 5

1. Oltre agli organi o commissioni previsti da norme di legge o contrattuali, la Camera di Commercio I.A.A. può costituire altri gruppi di lavoro, commissioni, comitati comunque denominati per il conseguimento di specifici obiettivi.
2. Ai componenti interni si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 comma 3.
3. Ai componenti esterni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 6
Adeguamento importi

1. L'adeguamento degli importi previsti dal presente regolamento è operato mediante recepimento di apposita deliberazione della Giunta regionale, riferita al corrispondente regolamento regionale, adottata con cadenza biennale con riguardo all'incremento del costo della vita secondo l'indice ISTAT. Il primo adeguamento verrà effettuato a decorrere dal 1 gennaio 2009 con riferimento agli indici al 31 dicembre 2006.

Art. 7
Disapplicazione di norme

1. In seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia:
 - gli artt. 1, 2 e 6 della L.R. 5 gennaio 1954, n. 1 e ss.mm.;

- l'art. 1 della L.R. 11 novembre 1960, n. 29;
- la L.R. e 25 agosto 1978, n. 13;
- l'art. 57 della L.R. 9 novembre 1983, n. 15 e ss.mm.;
- l'art. 20 della L.R. 21 febbraio 1991, n. 5.